



Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero 17 Del 10-04-13

Oggetto: IMU - Imposta Municipale Unica - REGOLAMENTO ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013;

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 21:00
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DEL MORO PROF. BRUNO	P	DONATI CLAUDIO	P
FOSCHI GIANFRANCO	P	PACASSONI MICHELA	P
SALUCCI GIUSEPPE	A	BARTOLUCCI STEFANO	P
BACCHIANI MICHELE	A	PIERI ALESSANDRO	P
FERRI OLIVIERO	P	MACCHINI LAURA	P
TREBBI CARLO	A	SIGNORETTI AGOSTINO	P
SANDRONI FABIO	P	BARONCIANI MIRKO	P
CUCCARINI GIAMPIERO	P	LAROCCA DOMENICO ANTONIO	A
CARPIGNOLI ALFIO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRUNO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SGARIGLIA
DR.SSA FIORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRI OLIVIERO
SANDRONI FABIO
MACCHINI LAURA

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

APERTA LA DISCUSSIONE

.....OMISSIS.....

CHIUSA LA DISCUSSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta;

- Ricordato che Visto l'art. 1 comma 381 della L. 24.12.12 n. 228 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2013 al 30.06.2013;

Considerato che, in riferimento all'IMU (imposta municipale propria):

- ai sensi del l'art. 13 comma 6 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la competenza a stabilire le aliquote IMU è del Consiglio Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" all'art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).
- con l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta la sospensione del "potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato". Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall'art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
- Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

- Visti i commi 380 e seguenti della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ed in particolare il comma 380 che dispone: "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014"

a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 890,5

milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale; .
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la RISOLUZIONE MEF N.5/DF del 28 marzo 2013 circa il trattamento dei fabbricati gruppo D, D/10 e i termini di adozione della deliberazione per le aliquote 2013 e in particolare:

1) L'effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)

2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l'aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento

3) Resta inoltre valida l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall'art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011

4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.

Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5

6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell'anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012.

7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell'IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai

regolamenti approvati dai comuni nel corso dell'anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l'anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un'aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 05.04.12 avente ad oggetto: "IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - REGOLAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012."

- Visti i pareri favorevoli resi da:

- a) il Responsabile dell'Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
- b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;

Con la presenza di n.13 componenti e votanti, con voti favorevoli n.09 e voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro - Macchini Laura - Signoretti Agostino - Baronciani Mirko) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

	Aliquota ordinaria (applicabile a tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse)	1,06 per cento
	Categorie di immobili	
1	Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	0,40 per cento
2	Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n.133, classificati in cat. catastale diversa da "D"	0,10 per cento
4	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	0,68 per cento

2) di determinare per l'anno 2013. le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione annua
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione figli max 400,00 euro)	200,00
2	Unità immobiliare ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinati ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale;	200,00
3	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	200,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 23.04.13.

4) di dare atto che resta confermato il Regolamento approvato con atto del C.C. n. 19 del 05.04.2012;

Inoltre, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Con la presenza di n.13 componenti e votanti, con voti favorevoli n.09 e voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro - Macchini Laura - Signoretti Agostino - Baronciani Mirko) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 08-04-13

Il Responsabile del Servizio

F.to ROSATI DR. BRUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 08-04-2013

Il Responsabile del

Servizio finanziario

F.to ROSATI DR. BRUNO

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to DEL MORO PROF. BRUNO

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

=====
Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, lì 17-04-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, lì 17-04-13

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 28-04-013

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, lì

Il Segretario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
=====